

Commissioni riunite
VI Commissione (Finanze) della Camera dei Deputati
6a Commissione (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica

**Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario**

Audizione di Assoholding

Roma, 29 marzo 2021

Sommario

Introduzione	3
L'IRPEF	5
L'IRPEF duale	9
La tassazione degli immobili e dei redditi finanziari	10
I piani individuali di risparmio (PIR).....	12
L'IRES	14
L'IRAP	15
L'evasione fiscale.....	19
L'imposizione diretta europea: Carbon tax, Tobin tax e web tax	20
Criteri internazionali di tassazione dei redditi	24
La necessità del Codice Unico Tributario	26

Introduzione

Assoholding ringrazia il Presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, On. Luigi Marattin, e il Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica, Sen. Luciano D'Alfonso, nonché i componenti delle rispettive Commissioni per l'opportunità concessa di rappresentare il proprio punto di vista nell'ambito dell'*indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario*.

Assoholding rappresentando in qualità di Associazione nazionale di categoria, oltre 20.000 gruppi di imprese nel nostro Paese, in considerazione della tipicità dell'attività svolta dai propri associati, si occupa in particolar modo dell'interpretazione, dell'analisi e dell'applicazione della normativa tributaria sia primaria che secondaria.

Inoltre, al suo interno operano numerosi e qualificati professionisti esperti in materia fiscale e tributaria.

Si ritiene, pertanto, particolarmente vantaggiosa la possibilità offerta di poter rappresentare direttamente le tematiche in merito alle quali l'Associazione considera indispensabile riflettere in sede di riforma tributaria.

Nel presente documento vengono, in maniera sistematica, analizzate le differenti criticità che affliggono il sistema impositivo italiano, unitamente alle proposte che L'Associazione ha elaborato con la genuina convinzione che le soluzioni individuate contribuirebbero a realizzare il duplice beneficio di innovare il sistema impositivo semplificandolo, sia a beneficio dei contribuenti che degli addetti ai lavori, senza per questo ridurre, in maniera sostanziale, il gettito complessivo.

In particolare, di seguito, sono riportate le osservazioni che Assoholding ha formulato in tema di imposte sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), delle società (IRES) e imposte regionali sulle attività produttive (IRAP), nonché osservazioni in

merito alla tassazione degli immobili e dei redditi finanziari con particolare riferimento ai piani individuali di risparmio (PIR).

Si affrontata, inoltre, il tema dell'evasione fiscale e della necessità di introdurre imposte uniche europee, quali in particolare la Carbon tax, la Web tax e la Tobin tax. Da ultimo Assoholding, da sempre fermamente convinta che la riforma dei contenuti non sia realizzabile se non partendo dal riordino, anche formale e sistematico della materia tributaria, illustra il proprio lavoro per la scrittura del nuovo Codice Unico Tributario, lavoro che sta conducendo da più di un anno insieme all'ISLE, Istituto per la documentazione e gli studi legislativi e l'ANTI, Associazione nazionale tributaristi.

L'IRPEF

La tassazione progressiva del reddito delle persone fisiche rappresenta un passaggio centrale nell'ambito di una riforma tributaria informata a criteri di coordinamento nell'ambito dell'intero sistema impositivo. Come scritto più avanti la riforma del sistema Irpef insieme agli altri tributi non dovrebbe prescindere dalla previsione di un Codice Unico Tributario (CUT) il quale tra l'altro dovrebbe rendere più stabile tutto il sistema delle imposte dirette e indirette.

Per una visione complessiva il sistema non dovrebbe inoltre prescindere dal coordinamento con il sistema previdenziale attraverso il quale verificare se trasferimenti da un comparto all'altro possano comportare un aumento dell'indice di Gini. Questa dualità, da più parti contestata, potrebbe invece rappresentare una evoluzione del sistema impositivo riferito alle persone fisiche.

La progressività dell'imposta non dovrebbe essere messa in discussione ma semmai affiancata ad alcune fattispecie di imposta proporzionale che già hanno visto la luce per diverse tipologie di tassazione.

Va tuttavia preso atto che la progressività dovrebbe essere rettificata non solo per il suo andamento "erratico" delle aliquote ma anche nella loro percentuale di partenza mentre quella marginale non dovrebbe essere aumentata. Per i seguenti motivi.

Circa l'aliquota di partenza del 23 per cento, se confrontata con le deduzioni e le detrazioni si osserva una diversa aliquota effettiva a seconda se si sia titolari di reddito di lavoro dipendente, di lavoro autonomo ovvero di pensione.

Circa quella marginale del 43 per cento è importante prendere atto che coloro i quali possiedono redditi alti, pur concorrendo alla spesa pubblica in modo maggiore rispetto agli altri contribuenti, non utilizzano appieno i servizi pubblici poiché si rivolgono al mercato privato con una spesa aggiuntiva che di fatto aumenta la distanza tra imposte pagate e servizi pubblici usufruiti. Naturalmente queste

variabili incidono anche sulle aliquote intermedie già di per sé erratiche per via dei salti di percentuale tra uno scaglione e l'altro. Circa l'utilizzo dei servizi pubblici non sarebbe superfluo tenere conto che il loro parziale utilizzo da parte di contribuenti più abbienti non tanto riguarderebbe la mancanza della loro copertura ma la patologica dilatazione dei tempi per usufruirne; il riferimento più diretto è quello dell'utilizzo del sistema sanitario nazionale.

Circa l'andamento erratico delle aliquote progressive una mitigazione di questo effetto arriverebbe senz'altro attraverso l'adozione del sistema ad aliquota continua, di ispirazione tedesca, il quale prevede che l'imposta lorda sia calcolata per ogni livello di reddito in base a una formula matematica. Infatti, come proposto anche dall'Agenzia delle Entrate attraverso l'audizione del direttore - dott. Ernesto Maria Ruffini - il meccanismo dovrebbe basarsi non su diverse aliquote d'imposta applicabili ai diversi scaglioni di reddito, come nell'attuale sistema, ma su un algoritmo – che calcola una serie continua di aliquote che garantiscono la progressività dell'imposta, senza scalini o salti di aliquota – che si applica sull'ammontare della base imponibile non suddivisa per scaglioni (come avviene nell'attuale IRPEF), permettendo di conoscere subito l'aliquota applicabile al caso concreto e l'imposta da versare. Tale sistema consente di graduare con estrema finezza l'aliquota effettiva, perfezionando la progressività dell'imposizione ed evitando il disincentivo all'offerta di lavoro dovuto al cd. 'salto di aliquota' per i redditi medio-bassi. Inoltre, la riduzione del prelievo sui redditi medi e medio-bassi potrebbe essere realizzata con un costo relativamente contenuto, giacché, a differenza del sistema a scaglioni, la minore tassazione di tali fasce di contribuenti non andrebbe a vantaggio anche di quelle superiori. Dall'imposta determinata con l'aliquota continua, in linea teorica, si potrebbero comunque continuare a sottrarre le detrazioni per spese e oneri. Si ritiene che gli oneri per carichi di famiglia, come si

vedrà in seguito, sarebbero meglio gestiti attraverso un coefficiente rettificativo di aliquota. Su questo tema andrebbe anche preso atto che la gestione dell'aliquota progressiva continua eviterebbe complicazioni nell'ambito di un sistema IRPEF da potersi auspicabilmente gestire attraverso algoritmi inseriti in un *tool*.

Detto questo, dunque, non si riterrebbe necessario intervenire sull'aliquota marginale se non per eventualmente ridurla anche al 40%. Circa l'aliquota di partenza e quelle intermedie la soluzione alla tedesca attraverso l'istituzione di un'aliquota continua meglio si presterebbe quindi ad un impianto di tassazione digitalizzato e informatizzato in cui variabili come deduzioni, detrazioni e carichi familiari entrerebbero come correttivi in algoritmi rettificativi.

Più che di aliquote occorrerebbe impostare il "**sistema IRPEF**" anche per generare, attraverso flussi di ritorno, *big data* in grado di aggiornare gli algoritmi per meglio rappresentare il differenziale d'imposta in funzione del reddito nel tempo, tenendo di fatto il cantiere aperto con lo scopo di annullare le variabili che possano via via incidere sulla capacità contributiva del soggetto d'imposta (a esempio incremento dell'inflazione).

Come testimoniato anche dal prof. avv. Giuseppe Melis, l'interconnessione tra le misure solidaristiche e redistributive previste nel nostro ordinamento rende difficilmente fattibile una struttura dell'Irpef informata al solo criterio progressivo delle aliquote.

Andrebbe pertanto esaminato un percorso che dal reddito generi la capacità contributiva, intesa quale disponibilità economica per il concorso alle spese pubbliche da poter sottoporre alla progressività dell'imposta.

E quindi una sequenza che assicuri il passaggio dal reddito lordo al reddito netto, dal reddito netto alla capacità contributiva e dalla capacità contributiva al calcolo dell'imposta. Circa il reddito nelle molteplici audizioni autorevoli esperti hanno

messo in campo la differenza tra reddito prodotto, reddito entrata e reddito consumato.

Senza entrare nel merito del "reddito consumato" il cui approfondimento condotto dal prof. Vegas non ha assolutamente bisogno di ulteriori commenti, la scelta tra reddito prodotto e reddito entrata dovrebbe far propendere per il reddito prodotto inteso quale differenza tra reddito lordo e spese per la sua produzione, anche attraverso oneri deducibili i quali per semplicità dovrebbero assorbire anche le attuali detrazioni d'imposta ancorché radicalmente revisionate.

Circa le spese di produzione del reddito si propende per tenerne conto a tutti i livelli e quindi anche riferite al lavoro dipendente. In effetti le spese di produzione del reddito di lavoro dipendente erano già state contemplate nel progetto di riforma tributaria degli anni settanta e poi rinunciate nel tempo con sostituzione dell'attuale detrazione per redditi di lavoro dipendente che come impostato opera evidentemente in modo distorsivo tenuto conto del loro andamento decrescente e che oltre il livello di reddito pari a 55mila euro non operano più.

La questione della ripartizione del reddito familiare dovrebbe, invece, essere possibilmente impostata a livello di funzione introducendo coefficienti rettificativi dell'aliquota in funzione dei familiari conviventi a carico. La funzione impositiva potrebbe quindi essere rappresentata come segue:

$$X - Y - W = T = \text{Base}$$

$$T \times \frac{J}{(1+K)} = \text{Imposta}$$

Dove:

X = reddito lordo

Y = costi di produzione per determinazione del reddito netto

W = oneri per la generazione della capacità contributiva

T = reddito imponibile

J = aliquota media

K = coefficiente rettificativo dell'aliquota marginale potrebbe essere compreso tra lo 0,01 e 0,19.

Qualora le considerazioni sovraesposte fossero condivise, sarebbe indispensabile predisporre un *tool* intuitivo e facilmente utilizzabile che metta a sistema tutte le variabili presenti nel coacervo dell'IRPEF. Tale strumento non solo introdurrebbe una semplificazione importante per il contribuente, ma sarebbe molto ben governabile anche a livello istituzionale. Ciò nell'ottica di rendere quanto più semplificato il percorso della determinazione dei redditi nei confronti non solo degli addetti ai lavori ma anche e soprattutto dei contribuenti. Infatti, è opinione di chi scrive che la auspicata e mai raggiunta semplificazione dei sistemi impositivi dipende dal fatto che la semplificazione aumenta l'erraticità e le disuguaglianze, rendendo quindi il legislatore proclive ad inserire continuamente norme correttive. Si auspicherebbe quindi di rendere il fisco semplice al contribuente affidando le complicazioni ad algoritmi inseriti in *software* e *tool* coordinati in sede legislativa di primo, secondo e terzo livello.

L'IRPEF duale

Con riferimento al sistema duale che comprende anche l'IRPEF proporzionale per i redditi d'impresa e di lavoro autonomo, si propone di mantenerli tali studiando correttivi di attenuazione di alcune distorsioni ma tenendo conto che il lavoro autonomo (così come quello di impresa) genera redditi variegati i quali se inseriti in un contesto di forfettizzazione anche dei costi rendono più semplice la loro gestione. Uno studio comparato potrebbe comunque mettere a raffronto la cosiddetta *flat-tax*, o meglio imposta forfettaria sul lavoro autonomo e d'impresa, sommando i maggiori costi per contributi e per Iva indetraibile. L'osservazione secondo cui la soluzione

dell'Irpef duale possa essere foriera di un aumento delle disuguaglianze non sarebbe tuttavia condivisibile per il fatto che il reddito d'impresa e di lavoro autonomo che possono usufruire di tale imposta forfettaria non sarebbe paragonabile al lavoro dipendente con riferimento rispettivamente al "rischio d'impresa" e all' "instabilità" tipica del lavoro autonomo, che compenserebbe in modo più che proporzionale tale ritenuta agevolazione. Con riferimento al reddito d'impresa, sempre a scopi semplificativi, il criterio di cassa potrebbe inoltre sostituire la determinazione del reddito delle micro imprese con volumi di affari contenuti e rappresentate oltre che dai lavoratori autonomi, anche sotto forma di associazioni tra professionisti, e dalle società di persone; ne rimarrebbero escluse le società di capitali, quand'anche dette forme, secondo quanto sostenuto anche dall'Agenzia delle Entrate ma non dalla Cassazione (pronuncia della Cassazione 7407/2021), vengano adottate per dar vita a società tra professionisti, che dovrebbero pertanto continuare a determinare l'imponibile con il criterio della competenza. Con riferimento ai correttivi menzionati all'inizio di questo paragrafo, potrebbe essere ripescato il meccanismo che avrebbe portato all'introduzione dell'IRI (imposta sul reddito d'impresa) che avrebbe separato il reddito d'impresa reintrodotta nel processo produttivo dal reddito consumato dall'imprenditore.

La tassazione degli immobili e dei redditi finanziari

Il sistema proporzionale di tassazione andrebbe senz'altro anche mantenuto con riferimento alla tassazione dei redditi tratti dagli immobili e dagli strumenti finanziari, sui quali vale la pena ribadire quanto venga giudicata inopportuna qualsiasi imposta di tipo patrimoniale aggiuntiva a quelle già esistenti rendendo invece opportuna una loro sistematizzazione nell'ambito di un codice tributario.

Circa i redditi di tipo finanziario una segnalazione meriterebbe anche la doppia tassazione economica in capo ai soci, persone fisiche, di società di capitali, soprattutto quando i dividendi siano percepiti da *holding* che a loro volta sono sottoposte a una tassazione sui dividendi in base a un'imponibile del 5%, soffrendo la concorrenza di paesi che non adottano tale balzello. Le aliquote "cumulate", calcolate tenuto conto dei prelievi subiti dalla produzione del reddito fino all'incasso dei dividendi raggiungono percentuali elevatissime (fino al 69% tenuto conto della doppia imposizione economica comprensiva dell'Irap). A tal fine sarebbe auspicabile studiare una attenuazione del fenomeno della doppia (*rectius*: plurima, quando i livelli partecipativi si moltiplicano) imposizione.

Continuando, in tema di redditi immobili e relativa tassazione, è opportuno riprendere quanto testimoniato dal prof. avv. Giuseppe Melis. "In sostanza, in assenza di cedolare secca, le imposte sugli immobili incidono per il 61% sul canone di locazione, determinando una redditività netta dell'investimento immobiliare nella misura dello 0,93%. Tale incidenza aumenterebbe di quasi altri 10 punti percentuali assumendo l'aliquota marginale massima (43%) e sommandovi le addizionali regionale e comunale.

Con la cedolare, l'incidenza complessiva scende invece al 44,9%, con una redditività netta dell'1,31%; con l'aggravio, però, per il locatore di rinunciare all'incremento annuale ISTAT del canone di locazione.

Rendimenti, questi, che non tengono naturalmente conto dei costi effettivi di gestione non deducibili dalla base imponibile.

In conclusione, la cedolare secca ha una sua precisa *ratio* consistente nel ripristinare un minimo di redditività degli investimenti immobiliari e **condurre la tassazione complessiva ad un livello accettabile.**

Naturalmente, i già asfittici rendimenti evidenziati non tengono conto:

- né delle imposte pagate sull'acquisto che, per immobili non a destinazione abitativa, sono pari al 9% a titolo di imposta di registro applicata al valore di vendita (o, ricorrendo specifiche condizioni soggettive ed oggettive, al valore catastale),
- né dell'imposta di successione nella misura attualmente applicabile.

Il che spiega, ulteriormente, quali sarebbero gli effetti negativi sugli investimenti immobiliari di un eventuale inasprimento di quest'ultima.

Trovo pertanto sorprendente leggere in talune audizioni che il settore immobiliare sarebbe «*sottotassato nel nostro ordinamento*», salvo che non ci si intenda riferire al problema della abitazione principale...”

I piani individuali di risparmio (PIR)

Nell'ottica di favorire la crescita delle imprese industriali e commerciali italiane ed europee, Assoholding ha recepito con particolare interesse le novità fiscali introdotte in tema di Piani Individuali di Risparmio (di seguito, PIR).

In un contesto economico come quello odierno, caratterizzato da una notevole incertezza per i risparmiatori e le imprese, i PIR rappresentano indubbiamente un'interessante opportunità di sviluppo per l'intero Paese, in quanto rispondono alle esigenze di tutti gli operatori economici coinvolti.

Nonostante ciò, i limiti e i criteri stabiliti dalla legge risultano essere ancora particolarmente restrittivi, determinando così un limite all'operatività di tale strumento. Per tale motivo, l'obiettivo della presente sezione è quello di evidenziare sinteticamente le potenzialità dei PIR, proponendo altresì delle modalità per il loro sviluppo e perfezionamento.

Introdotta con la legge di bilancio 2017 e più volte modificata nel corso degli anni (in ultimo con il c.d. “Decreto Agosto”), l'attuale disciplina fiscale prevede essenzialmente un regime di non imponibilità delle imposte sui redditi dei proventi

di natura finanziaria derivanti dagli investimenti detenuti nel PIR da persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa), Casse di Previdenza e Fondi pensione, nonché un regime di non imponibilità ai fini dell'imposta di successione per il trasferimento *mortis causa* degli strumenti finanziari presenti nel Piano. A tali benefici fiscali si aggiunge, esclusivamente in relazione ai c.d. "PIR Alternativi" costituiti dal 1° gennaio 2021, un credito d'imposta pari alle eventuali minusvalenze derivanti dagli investimenti qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021.

Per poter beneficiare di tali agevolazioni, tuttavia, è necessario che l'investimento rispetti determinati limiti (entità massima, composizione, concentrazione, liquidità) e sia posseduto per un periodo minimo di cinque anni.

Senza entrare ulteriormente nello specifico, questa Associazione, anche a margine di un'accurata attività di analisi effettuata sul sistema finanziario italiano, ritiene opportuno introdurre ulteriori misure al fine di rafforzare lo strumento in esame. *In primis*, potrebbe essere opportuno rivedere il "limite di concentrazione", in base al quale non più del 10% (20% per i PIR Alternativi) delle somme o valori destinati nel Piano può essere investito in strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso soggetto o con altra società appartenente al medesimo gruppo. Fermo restando la necessità di "sostenere" quante più imprese possibili, la percentuale sopra indicata potrebbe rappresentare un freno per chi decide di effettuare il proprio investimento esclusivamente su determinate realtà già individuate. Pertanto, è auspicabile un innalzamento della soglia ad almeno il 20% (33% per i soli PIR Alternativi).

Un'ulteriore modifica potrebbe essere quella di rivedere il "limite di composizione", in base al quale almeno il 70% delle risorse conferite nel Piano deve essere destinato agli investimenti c.d. "qualificati". Anche in questo caso, infatti, l'aumento di tale percentuale potrebbe rappresentare un'interessante opportunità per sostenere l'economia reale.

In conclusione, queste ed altre novità potrebbero tradursi in un importante trasferimento di risorse economiche verso l'economia reale, con considerevoli ricadute sia in termini occupazionali che di sviluppo per le piccole e medie imprese italiane ed europee. Una riflessione andrebbe pertanto posta in essere per mettere tali agevolazioni tributarie a sistema per renderle definitive e non limitate nel tempo.

L'IRES

Circa la tassazione dei redditi d'impresa è opinione diffusa che sia indispensabile una sua riforma. Tra i suoi limiti si menziona la sua poca flessibilità verso le situazioni cicliche dell'economia. Tale situazione si riflette in ultima analisi sull'attrattività per le imprese del contesto italiano, che non le pone nella condizione di poter competere a livello internazionale / europeo.

In merito, sarebbe auspicabile estendere il principio di derivazione rafforzata, oggi contemplata solo per le imprese che adottano gli Ias, anche alle imprese che adottano i principi contabili nazionali.

Circa la tassazione delle società di comodo, andrebbe inoltre preso atto che i coefficienti applicati non sono mai stati adeguati al mercato: basti pensare al caso delle *royalty company* per le quali è previsto un balzo d'aliquota dal 4 al 15 per cento, determinando così la poca appetibilità delle imprese italiane che gestiscono beni immateriali quali marchi e brevetti, rispetto ai *competitor* con base in Olanda, Inghilterra o Lussemburgo.

Proseguendo si intende riproporre, anche in questa sede, l'introduzione anche nel nostro ordinamento dell'istituto del riporto all'indietro delle perdite (cosiddetto "*carry-back*"). Tale meccanismo consente di riliquidare l'imposta degli esercizi precedenti a quello di realizzo della perdita, ottenendo il rimborso delle somme già

versate. Così facendo si avrebbe l'ulteriore vantaggio di stabilizzare quei periodi di particolare criticità come quello in cui scriviamo.

In coordinamento con il cosiddetto "*carry-back*" una riflessione dovrebbe essere posta in essere con riferimento alla trasformazione delle imposte differite attive (DTA) in crediti d'imposta mettendo a fattor comune ciò che è già consentito al sistema bancario e la norma del decreto "Cura Italia" che, fino al 31 dicembre 2020 ha consentito di trasformare in crediti d'imposta le imposte differite derivanti da perdite fiscali anche se non iscritte in bilancio.

Infine tenuto conto del gettito piuttosto contenuto di questa imposta sarebbe auspicabile una riduzione dell'aliquota al 15 per le società che non distribuiscono utili e sicuramente per le *Benefit Corporation*. In tal modo non solo si andrebbe ad incentivare gli investimenti da impiegare nel processo produttivo, cosa indispensabili nella situazione odierna del nostro Paese, ma la perdita di gettito in un tale scenario sarebbe sopportabile.

L'IRAP

Questa imposta, oramai invisa dalla totalità dei contribuenti, andrebbe senz'altro rimodulata. Premesso che occorre occuparsi in via prioritaria del mantenimento del gettito procurato da questa imposta, per la sua sostituzione si potrebbe ipotizzare o ad una addizionale IRES con aliquota più elevata rispetto all'attuale IRAP, oppure ad un allargamento della base imponibile, con conseguente riduzione dell'aliquota o mantenimento della stessa in un *range* tra il 3,90 e il 4,82 per cento, e comunque sotto la soglia del 5 per cento. Entrambe le soluzioni sarebbero poi sottoposte ad una clausola di salvaguardia valevole per almeno un triennio.

Quale che sia la scelta finale, questa imposta non può risultare dovuta laddove siano conseguite perdite ovvero in presenza di importanti variazioni negative di disponibilità liquide rilevate nel rendiconto finanziario.

Parimenti, non si dovrebbe prescindere dalla possibilità di riportare le perdite, in avanti oppure indietro, come già proposto ai fini dell'IRES.

Quale che sia la scelta finale, è infatti indispensabile evitare che questa imposta sia pagata ancorché siano conseguite perdite, ovvero in mancanza di cash flow positivi. Ciò per affermare che qualora la scelta sia quella di prevedere un'addizionale IRES, anche tale addizionale dovrebbe operare con il sistema del riporto delle perdite. Qualora invece si propendesse per un allargamento della base imponibile, interessando quindi fattori della produzione che generano valore aggiunto, non si dovrebbe ricadere nell'errore di determinare un debito IRAP senza correttivi e anche in caso di perdite fiscali o civilistiche conseguite, nonché in mancanza di *cash flow* sufficiente. Anche qui il controllo di sostenibilità dell'imposta andrebbe affidato a una funzione gestita da un *tool* nei cui algoritmi rilevino anche i risultati del rendiconto finanziario.

È opinione di questa Associazione che la soluzione di allargare la base imponibile a fattori della produzione non di proprietà dell'azienda, come è avvenuto con riferimento all'indeducibilità del costo del personale, non sia condivisibile. La base imponibile dovrebbe pertanto trovare espressione anche nell'ambito di un confronto con il rendiconto finanziario, cosicché le imposte a base imponibile allargata possano essere prelevate solo qualora il *cash flow* positivo lo permetta. Ipotizzando di inserire il risultato del Rendiconto Finanziario all'interno di un coefficiente che rettifichi la base imponibile, renderebbe superabili le attuali criticità dell'IRAP. In altre parole, essendo il Rendiconto Finanziario un prospetto contabile che presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio, con l'inserimento del risultato di tale prospetto nel calcolo dell'imposta, le imprese saranno tenute a versare l'IRAP solo nel caso in cui hanno effettivamente generato un flusso finanziario positivo. In tale scenario l'imposta da versare sarebbe così calcolata:

$$X - Y = W = \text{Base imponibile}$$

$$W \times \frac{J}{(1+K)} = T = \text{Imposta}$$

Dove:

X = Valore della produzione lorda

Y = Costo della produzione

W = Valore della produzione netta

J = Aliquota

K = Coefficiente rettificativo da Rendiconto finanziario

T = Imposta IRAP / Super IRES

In questo caso il coefficiente rettificativo K è declinato in modo tale da essere inversamente proporzionale al risultato del rendiconto finanziario, cosicché al decrescere del *cash flow* generato il coefficiente rettificativo aumenta. Con una funzione così composta, partendo dalla medesima base imponibile W, l'imposta T da versare sarà minore per le imprese che hanno generato un flusso finanziario inferiore. A titolo esemplificativo si consideri la seguente tabella:

Base imponibile W	Imposta ante rettifica	Flusso finanziario generato	Coefficiente rettificativo K	Imposta finale T
10.000,00 €	390,00 €	≥ 10.000,00 €	0%	390,00 €
10.000,00 €	390,00 €	9.000,00 €	2%	382,35 €
10.000,00 €	390,00 €	8.000,00 €	4%	375,00 €
10.000,00 €	390,00 €	7.000,00 €	8%	361,11 €
10.000,00 €	390,00 €	6.000,00 €	20%	325,00 €
10.000,00 €	390,00 €	5.000,00 €	38%	282,61 €
10.000,00 €	390,00 €	4.000,00 €	60%	243,75 €
10.000,00 €	390,00 €	3.000,00 €	100%	195,00 €
10.000,00 €	390,00 €	2.000,00 €	162%	148,85 €
10.000,00 €	390,00 €	1.000,00 €	264%	107,14 €
10.000,00 €	390,00 €	0,00 €	Non incidente	0,00 €

10.000,00 €	390,00 €	-1.000,00 €	Non incidente	0,00 €
-------------	----------	-------------	---------------	--------

Tabella 1 Il fattore rettificativo K è stato impostato, a titolo esemplificativo, in modo da aumentare in maniera progressiva col decrescere del flusso finanziario generato. In particolare esso raddoppia in modo progressivo tra uno scaglione e l'altro fintanto che la liquidità generata è inferiore del 30% della base imponibile W. Dallo scaglione successivo, ovvero quando il flusso finanziario è inferiore del 40% o più, esso aumenta in maniera esponenziale. Infine, quando la liquidità generata è uguale o inferiore a zero, l'imposta T da versare è automaticamente portata a zero.

Come si può notare, a parità di base imponibile (W) e di aliquota IRAP (J), l'imposta finale (T) dovuta diminuisce al decrescere del *cash flow* generato. In aggiunta, in caso di *cash flow* pari a zero o negativo, il *tool* che opera tramite la funzione darebbe come *output* un debito IRAP pari a zero.

Un meccanismo del genere non solo potrebbe superare le criticità che sono da sempre imputate a tale imposta, ma presenterebbe l'ulteriore vantaggio di premiare quelle aziende che investono i loro guadagni e che pagano con puntualità i loro fornitori, poste contabili, queste, che nella qualità di "impieghi" di denaro generano una contrazione del *cash flow*. Ne conseguirebbe che a livello tecnico ancorché l'effetto positivo del *cash flow* potrà essere influenzato da ammortamenti e accantonamenti superiori alla perdita dell'esercizio lo stesso *cash flow* potrebbe essere ridotto attraverso pagamenti di fornitori sia a seguito di investimenti che a seguito di regolarizzazioni di debiti pregressi.

Anche a tal riguardo sarebbe poi auspicabile la creazione, a livello istituzionale, di un *tool* intuitivo che consenta una semplificazione importante sia per il contribuente che per gli addetti ai lavori, sempre nell'ottica di rendere quanto più agile il percorso della determinazione dei redditi. Infatti, posto che l'esigenza di una semplificazione dei sistemi impositivi è molto auspicata, è necessario a tal fine declinarla nel senso di rendere il fisco semplice al contribuente, affidando invece le complicazioni ad algoritmi risolti da *software* e *tool* affidati alle cure di una Commissione di esperti permanente.

L'evasione fiscale

Il recupero dell'evasione fiscale andrebbe collocato in un comparto specifico della riforma tributaria per essere gestito in modo adeguato anche attraverso la comunicazione e la *moral suasion*. Quanto alla comunicazione sarebbe auspicabile la massima trasparenza della destinazione degli incrementi del recupero dell'evasione. Quanto alla *moral suasion* non sarebbe superfluo responsabilizzare i contribuenti circa l'alto profilo dell'attività di contrasto all'evasione a cui lo stesso contribuente è chiamato a contribuire. A tal fine il recepimento nel nostro ordinamento della normativa Atad come della normativa sulla Dac6, che impongono al contribuente di collaborare con gli Stati membri, denunciando essi stessi pratiche anche solo potenzialmente elusive ed evasive delle quali si siano avvalsi, contribuisce in modo importante a diffondere la cultura della collaborazione con le Amministrazioni finanziarie. Tuttavia per tutto questo ci vorrebbe una trasparente contropartita, espressa in termini di riduzione di imposte collegate ogni anno agli incrementi di recupero dell'evasione, di incentivi alle multinazionali che collaborano per contrastare evasione e elusione a livello internazionale, di riconoscimento dei costi di *compliance* per l'attività di contrasto.

Circa i richiami alle società associate da parte delle suddette normative europee antielusione e antievasione la definizione di società associata secondo cui un'impresa detiene da sola, oppure insieme ad una o più imprese collegate, almeno il 25 per cento del capitale e dei diritti di voto di un'altra impresa gli stessi, tenuto conto anche della loro assimilazione al titolare effettivo ai sensi della normativa antiriciclaggio, potrebbero essere messi a fattor comune per poter individuare a livello internazionale anche una minimum tax (a esempio pari al 10%) da attribuire al titolare effettivo.

Sul recupero dell'evasione fiscale si riterrebbe opportuno codificare la destinazione di questo importante gettito affinché possa essere redistribuito con la massima trasparenza senz'altro a beneficio dell'IRPEF.

L'imposizione diretta europea: Carbon tax, Tobin tax e web tax

Altra questione centrale nelle proposte di Assoholding riguarda le imposte europee. Nello stesso modo in cui è stata istituita la CEDU - convenzione europea dei diritti dell'uomo, volta a tutelare le persone dalle violazioni dei diritti umani, per cui ogni persona i cui diritti sono stati violati da uno Stato aderente può adire la Corte, riconoscendosi in questa maniera diritti propri alle persone in un contesto internazionale - allo stesso modo Assoholding ritiene che in materia fiscale e tributaria bisognerà arrivare a dar vita a medesimo organismo in grado di istituire tributi propri di matrice europea e ciò sarebbe possibile anche estendendo le competenze della CEDU anche alle questioni fiscali attraverso la CEDU-F quale organismo sovranazionale di coordinamento e di tutela della sovranità dei paesi aderenti.

D'altronde l'auspicio dovrebbe essere quello di rispettare l'articolo 311 dell'Accordo europeo secondo cui l'Unione Europea si potrà dotare di imposte proprie.

Solo mediante un sistema fiscale europeo sarà possibile superare le asimmetrie dovute ai differenti regimi impositivi perseguendo allo stesso tempo obiettivi di equità fiscale; mentre l'attività di prevenzione dell'evasione ed elusione fiscale dovrebbe via via concentrarsi più sulle doppie detrazioni o doppie non inclusioni di componenti negativi e positivi di reddito che non sullo sfruttamento di aliquote basse o comunque concorrenziali. Tale gettito aggiuntivo potrebbe e dovrebbe essere impiegato per sostenere la crescita ed i livelli di occupazione nelle aziende nazionali e multinazionali attraverso la sua parziale restituzione in forma di incentivi fiscali

europei, poiché può dirsi che il mercato funzioni davvero bene se è capace di riallocare le risorse a favore della collettività.

Sarebbe anche un'occasione per assistere all'evoluzione di alcuni presupposti di imposta.

Un presupposto di imposta europea potrebbe certamente essere attribuito alle imposte ambientali: inquinare, genera il presupposto e quindi pagare.

Altra imposta cui bisogna guardare con estrema attenzione e che dovrebbe essere inserita in un testo unico europeo, è la c.d. *web tax*, la cui tassazione non può evidentemente avvenire su base nazionale.

L'annuncio del segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen nel corso dell'ultimo G20, rende ragionevole ritenere che la tassazione in Europa degli operatori dell'economia digitale stia arrivando a una svolta. Lo Stato italiano, insieme alla Francia, è stato tra i primi ad adottarla individualmente, anche se in via transitoria e a dire il vero, distorcendone la natura: da un'imposta destinata a colpire una componente lorda del reddito (non a caso ci si riferiva ad essa come ad un *equalization levy*) così da poter colpire anche quelle imprese che non realizzassero i presupposti per essere ritenute soggetti passivi d'imposta nel Paese in cui i ricavi vengono realizzati, si è finiti con l'ipotizzare un'imposta indiretta applicata agli incassi, facendo lievitare in maniera esponenziale i costi di *compliance* e ponendo in forte dubbio la valenza della *sunset clause* che il legislatore ha comunque voluto prevedere. Sarebbe ora auspicabile ottenere i migliori contributi per poter rendere questa imposta direttamente europea ed uniforme (così da limitare al minimo le ipotesi di doppia imposizione) mitigando, nel contempo, anche l'impatto sulla sovranità fiscale degli Stati membri.

La *web tax* definitiva non dovrebbe infatti essere emanazione di ogni Stato membro per i seguenti motivi: i) le *web tax* nazionali minerebbero il futuro dell'unitarietà del mercato unico, alimentando le stesse pratiche elusive adottate da tempo sulle

imposte dirette, oggi contrastate da norme come la Dac6 e i disallineamenti da ibridi attraverso le quali è stata avviata la collaborazione tra gli Stati contro politiche tributarie sleali e dannose, finalizzate esclusivamente ad attrarre investimenti produttivi e finanziari dei soggetti non residenti; ii) la sovranità degli Stati membri non sarebbe intaccata tenuto conto che il gettito da imposte europee, ambito entro il quale potranno in futuro collocarsi anche le imposte ambientali, la *Tobin tax* nonché, ma solo dopo attente riflessioni, anche la *Robin Hood tax*, non andrebbero a finanziare uno stato Sovrano ma diverrebbero funzionali al rimborso dei titoli emessi sui mercati finanziari per conto dell'Ue come da subito avviene per la sostenibilità del Next Generation EU (NGEU); iii) sostenere il Next Generation EU, come altre iniziative, non svuoterebbe infatti il ruolo degli Stati ma lo rafforzerebbe, accentuando la funzione di coordinamento delle politiche europee e di distribuzione delle risorse anche attribuendole, come nel caso della *web tax* europea, sulla base della popolazione residente in ogni paese membro; iv) le stesse multinazionali del digitale sarebbero più inclini a sottoporsi a un regime di tassazione condivisa piuttosto che doversi interfacciare con un numero imprecisato di quadri normativi molto frammentati.

Primi timidi tentativi di norme unitarie a livello europeo, in materia di *web tax*, sembrano emergere, come già accennato, dalla nuova proposta di Direttiva Europea la c.d. DAC7, che garantirà in maniera coerente a livello europeo ed a carico di tutti i gestori delle piattaforme digitali gli stessi obblighi di comunicazione.

Seppur in maniera embrionale, propone per ciascuno Stato membro l'obbligo di adottare misure necessarie per imporre ai gestori delle piattaforme digitali (Google, Amazon, Air B&B, ecc.) di comunicare i redditi ottenuti attraverso l'uso delle piattaforme.

Non si tratta, dunque ancora di una vera e propria *web tax* europea, ma l'obbligo di scambiare le informazioni sui redditi prodotti dai fruitori delle piattaforme

consentiranno alle Autorità competenti di valutare le imposte sul reddito generate dai contribuenti europei attraverso l'uso delle piattaforme stesse.

Inoltre, la proposta di Direttiva rappresenta certamente un valore aggiunto a livello europeo, in quanto garantirà una prima applicazione coerente delle norme in tutta l'UE ed equità di trattamento, poiché tutti i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva saranno soggetti agli stessi obblighi di comunicazione.

Altra riflessione deve essere rivolta alla pratica difficoltà di acquisizione di questa imposta. Al riguardo non dovrebbe essere abbandonata l'ipotesi di tassare direttamente il mercato partendo dai ricavi, così come sembra voler indicare la DAC7, anche con l'ausilio della sostituzione d'imposta da parte degli intermediari che eseguono i pagamenti. Orientamenti, questi, che hanno già trovato molti ostacoli ma che, con riferimento alle ritenute alla fonte, potrebbero essere riproposti riconoscendo i costi di *compliance* al sistema bancario e finanziario in qualità di sostituti/responsabili dell'imposta digitale.

Quanto all'imponibile ancorato ai ricavi, la capacità contributiva andrebbe valutata anche con riferimento alla sommatoria, non certo "vuota" per usare un termine matematico, tra il valore dei dati resi accessibili gratuitamente da ogni consumatore e la restituzione dei servizi digitali agli utenti altrettanto gratuita. L'altro nodo da sciogliere, non meno importante, è senz'altro quello di assicurare che le imprese che operano nell'Ue paghino le imposte nel paese in cui vengono offerti i servizi digitali, anche se vi sia una presenza ridotta o inesistente dell'impresa. Tale criticità sarebbe appunto risolta dalla redistribuzione del gettito ovvero dalla imputazione del gettito proprio sulla base del numero dei residenti attivi in ogni Stato membro, nel doppio ruolo di utenti e di conferenti di enormi quantità di dati che originano i cosiddetti *big data*, rappresentativi del fattore produttivo chiave delle imprese digitali. Superando quindi le difficoltà legate alla configurazione di stabili organizzazioni occulte oppure della cosiddetta "presenza digitale significativa".

Infine è proprio con l'attribuzione del gettito da *web tax* sulla base del numero della popolazione residente attiva, che ogni Stato membro non ridurrebbe la propria sovranità. Ciò tenuto conto di rappresentare, ogni Stato, il peso della quantità di dati conferiti dalla propria popolazione attiva, i quali se controbilanciati dalla cessione gratuita dei servizi digitali ai consumatori residenti offrirebbero anche una maggior possibilità di verificare e di valutare i flussi finanziari e quindi i profitti e i valori dei *big data* generati da ogni Stato destinatario della redistribuzione del gettito.

Altro presupposto "europeo" si ritiene possa essere quello della *Tobin tax*, intesa come norma di contrasto soprattutto alla speculazione finanziaria, che oggi viaggia a velocità enormi. L'altra questione, necessariamente connessa, è, infatti, quella legata al recupero dell'evasione tributaria.

È evidente che l'attività di recupero dell'evasione non possa essere codificato in un testo unico; nonostante ciò il tema dell'evasione tributaria deve essere posto all'attenzione del cittadino, al quale certamente non si può dire: "paghiamo tutti perché così paghiamo di meno", perché fino ad ora questo è stato solo uno *slogan*, nel senso che quello che è stato recuperato con la lotta all'evasione non è stato direttamente distribuito. Quindi maggiore chiarezza sul tema del contrasto all'evasione è certamente auspicabile.

Assoholding sul contrasto all'evasione e elusione fiscale ha profuso molto impegno approfondendo lo studio e l'interpretazione della normativa Atad (e, soprattutto curando la divulgazione degli esiti di tale attività), norma di recepimento di direttive europee, particolarmente complessa.

Criteri internazionali di tassazione dei redditi

I principi di tassazione internazionale dei redditi sono riconducibili:

- i) Al principio di “residenza” secondo cui i redditi sono tassati dallo stato di residenza del percettore, siano essi prodotti nel proprio territorio oppure all'estero;
- ii) Al principio della “fonte” secondo cui i redditi sono tassati dallo Stato sul cui territorio sono stati prodotti, siano essi di pertinenza di residenti oppure di non residenti.

Il criterio della residenza si adatta alle imposte personali che presuppongono la ricostruzione in capo al soggetto passivo del reddito complessivo, ottenuto come somma di ogni componente di qualsiasi fonte e natura.

Il criterio della fonte privilegia invece il dato obiettivo della produzione di reddito sul territorio statale e richiama la filosofia della tassazione di natura reale del reddito prodotto.

Nel campo delle imposte dirette non esiste un accordo mondiale sui principi di tassazione. Gli Stati tendono, in linea generale, ad ampliare al massimo la propria sovranità fiscale: applicano ai residenti il principio della residenza e ai non residenti il principio della fonte.

La doppia tassazione che ne deriva è corretta o per mezzo di correttivi concessi dai singoli Stati ai propri residenti su base unilaterale oppure attraverso trattati contro la doppia imposizione finora su base bilaterale e non multilaterale.

A livello europeo sarebbe auspicabile studiare possibili correttivi dei rischi di doppia tassazione che possano in futuro essere coordinati anche a livello mondiale.

La partenza di un nuovo sistema di tassazione potrebbe partire proprio dall'adozione di una *web tax* europea (si veda paragrafo successivo) coordinata con uno degli obiettivi del *Pillar two* ovvero di individuare una soluzione condivisa per la risoluzione dei problemi di erosione delle basi imponibili e di trasferimento dei profitti che residuano a seguito dell'implementazione delle *Actions* del progetto BEPS a livello Ocse.

Tale obiettivo verrebbe perseguito mediante la previsione di un livello minimo di imposizione fiscale (*global minimum tax*) in capo alle grandi multinazionali, indipendentemente dal luogo in cui esse hanno la sede legale o dalle giurisdizioni in cui operano.

A tal fine potrebbe ipotizzarsi una soluzione mista che possa rendere la minimum tax un'imposta sottoposta al principio della residenza del titolare effettivo ovvero dell'impresa associata (ipoteticamente partecipante al 25% o più) mentre la tassazione residua, fino a concorrenza di una aliquota concordata, seguire il principio della fonte per essere tassata nel territorio ove i redditi sono prodotti e quindi, per tornare alla *web tax* nel paese del "mercato".

La necessità del Codice Unico Tributario

Assoholding ha da sempre avvertito l'esigenza di portare chiarezza in una materia che negli anni ha visto una stratificazione di norme che si sono succedute a gran velocità creando un sistema affetto da cronica disorganicità, con norme poco coordinate tra loro, spesso di difficile comprensione anche da parte degli addetti ai lavori.

In più di 40 anni di sovrapposizioni, infatti, è innegabile che si siano persi i punti di riferimento fondamentali, con la conseguenza che gli stessi contribuenti spesso e volentieri non comprendono fino in fondo le finalità del gettito fiscale.

Assoholding è profondamente convinta del fatto che la riforma del sistema tributario non sia possibile se non partendo da un completo riordino delle norme vigenti.

Contribuenti e operatori economici hanno necessità di potersi riferire ad un sistema fiscale composto da norme chiare, eque, coordinate fra loro e stabili nel tempo.

Oltre a rappresentare un grave problema per gli operatori ed i contribuenti, l'incertezza sul fronte fiscale determina a sua volta un forte freno alla crescita

economica, instillando negli investitori sentimenti di incertezza (se non addirittura di sfiducia) ed inducendoli a veicolare altrove i propri investimenti, che potrebbero e dovrebbero invece essere utilizzati per la crescita economica del Paese e la salvaguardia dei livelli di occupazione.

Partendo, pertanto, da questi assunti Assoholding ha proposto nel settembre del 2019 all'ISLE - l'Istituto per la Documentazione e gli Studi Legislativi, di condividere insieme l'ambizioso ma improcrastinabile progetto di redazione di un nuovo "Codice Unico Tributario".

Al progetto ha poi aderito anche l'ANTI – Associazione Nazionale Tributaristi Italiani.

Per la direzione dei lavori del Codice, è stato costituito un comitato d'indirizzo scientifico presieduto dal prof. Giovanni Tria, che sta già procedendo operativamente.

L'assemblaggio delle norme sta seguendo una pianificazione organica, condotta con l'intento di rendere questo strumento conoscitivo prodromico alla più completa riforma della materia fiscale e tributaria e ciò, una volta che le deleghe via via saranno conferite dal Governo.

Il Codice, inoltre, è gestito mediante una piattaforma digitale strutturata *ad hoc* per favorire l'operazione di costruzione e coordinamento delle squadre di lavoro, in modo che abbiano un sistema condiviso collaudato, chiaro, tracciabile e adeguato per ospitare discussioni tecniche e metodologiche su argomenti di rilievo (così da agevolare la futura ricostruzione della *ratio* normativa, indispensabile per la soluzione di casi dubbi) ed in grado di gestire diverse aree e differenti testi unici, perché la materia abbraccia le imposte dirette, le imposte societarie, le imposte indirette, l'accertamento e il contenzioso.

Per garantire la massima stabilità della normativa tributaria, mediante l'implementazione della piattaforma, si sta cercando di assicurare il miglior

coordinamento possibile tra la normativa di primo, secondo e terzo livello è ciò con lo scopo preciso di riservare alla normativa primaria esclusivamente le norme di indirizzo contenute nel testo unico e rinviando a quella di secondo livello la regolamentazione di tutti gli aspetti procedurali.

Assoholding ha intrapreso questa attività imponente, sapendo fin dall'inizio di guardare non solo alle norme passate, ma anche ai nuovi presupposti delle imposte, e soprattutto alle imposte europee (delle quali si è già detto).

Siamo sempre più inseriti, infatti, in contesti internazionali che richiedono con forza che le leggi siano chiare e le regole trasparenti (sottraendo così le une e le altre all'interpretazione offerta da uno dei due "contendenti": quanto avvenuto in tema di i.s.d. è a tale riguardo emblematico), come più volte raccomandato sia dall'OCSE che dall'Unione Europea.

La nostra intenzione è di rendere davvero effettivi questi principi di codificazione, che possiamo di seguito elencare:

Il primo principio: è proprio quello della unicità, per questo abbiamo intitolato questo codice, Codice Unico Tributario, perché chiaramente è un codice che intende riunire in modo complessivo tutte le norme che riguardano il rapporto tributario.

Il secondo principio è quello dell'univocità, in quanto il codice deve consentire l'identificazione dell'unica norma applicabile a quella particolare fattispecie, a quel particolare caso.

Il terzo principio è il principio della sistematicità. Vale a dire le norme vengono organizzate, distribuite, collocate nelle diverse partizioni del codice.

Il codice è infatti ripartito in libri singoli, che si succedono, secondo un ordine logico e razionale per consentire una chiara comprensione della collocazione di una determinata norma e quindi anche del senso di quella norma nel suo contesto.

Quarto principio è quello della completezza, stiamo lavorando, come anticipato, alla realizzazione di un codice completo, che abbia anche per oggetto la normativa di

recepimento delle normative di carattere europeo che tanta importanza rivestono. Obiettivo ambizioso è di inserire all'interno del codice anche i riferimenti alla giurisprudenza, che spesso è fondamentale per identificare il significato effettivo delle prescrizioni normative, delle disposizioni scritte.

Altro principio è quello della chiarezza: sarà, infatti, chiaro ed evidente, consultando il codice, da quale fonte e da quale legge proviene quella specifica norma.

Ulteriore e non minore principio è quello della conoscibilità digitale del codice. Siamo in un'epoca in cui la digitalizzazione è ormai uno strumento fondamentale di azione, sia da parte del privato che da parte del pubblico. Inevitabilmente, anche il nostro Codice Unico Tributario si sta realizzando, dunque, mediante una strumentazione informatica, per essere accessibile ovunque e da parte di chiunque. Questo per rendere il nuovo codice effettivamente utile e fruibile da parte sia del cittadino che delle amministrazioni.

Non è intendimento di questa Associazione, così come degli altri enti aderenti all'iniziativa sostituirsi all'attività legislativa, quanto piuttosto fornire uno strumento che possa essere un punto di riferimento nazionale per una chiara conoscenza e comprensibilità delle norme in materia tributaria e della loro successione nel tempo (una sorta di blockchain volta ad evitare indebite o strumentali "rimozioni"), guardando sempre più al futuro per aggiungere anche le funzionalità del machine learning.